

Mercoledì 14 marzo 2007

ALLEGATO V

Criteri per gli enti qualificati di cui all'articolo 9 bis

1. L'ente, il suo direttore e il personale responsabile dello svolgimento dei controlli non possono partecipare, direttamente o come rappresentanti autorizzati, alla progettazione, produzione, commercializzazione o manutenzione di prodotti, parti, pertinenze, componenti o sistemi, né al loro utilizzo, messa in servizio o uso. Tale prescrizione non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra le organizzazioni interessate e l'ente qualificato.

2. L'ente e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e non devono subire pressioni e sollecitazioni, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati dei compiti di certificazione.

3. L'ente deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione del processo di certificazione; dovrebbe inoltre avere accesso alle apparecchiature necessarie per controlli eccezionali.

4. Il personale che effettua le indagini deve possedere:

- un'eccellente formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza adeguata dei requisiti dei compiti da essi svolti in materia di certificazione e un'adeguata esperienza di tali processi;
- la capacità necessaria per redigere dichiarazioni, registri e relazioni che dimostrino che le indagini sono state effettivamente svolte.

5. Si deve garantire l'imparzialità del personale che svolge l'indagine. La remunerazione del personale non deve dipendere dal numero o dai risultati delle indagini svolte.

6. L'ente deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità, a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato membro in base al diritto nazionale.

7. Il personale dell'ente è tenuto al segreto professionale in merito a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento dei compiti a norma del presente regolamento.»

P6_TA(2007)0068

Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi (COM(2006)0487 — C6-0330/2006 — 2006/0162(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0487) (¹),
- visto l'articolo 37, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0330/2006),

(¹) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 14 marzo 2007

- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0006/2007);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarla nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 5

(5) Per migliorare il funzionamento del mercato unico, è necessario riorganizzare la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, in modo da renderla il più trasparente possibile. Ciò consentirà inoltre una migliore organizzazione della produzione corrispondente. A tal fine è opportuno precisare le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate, in ognuna delle lingue degli Stati membri, al momento della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi. In questo modo l'accesso all'informazione dei consumatori sarà notevolmente migliorato.

(5) Per migliorare il funzionamento del mercato unico, è necessario riorganizzare la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, in modo da renderla il più trasparente possibile. Ciò consentirà inoltre una migliore organizzazione della produzione corrispondente. A tal fine è opportuno precisare le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate, in ognuna delle lingue degli Stati membri, al momento della commercializzazione delle carni *o delle preparazioni a base di carne destinate al consumo umano*, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi. In questo modo l'accesso all'informazione dei consumatori sarà notevolmente migliorato.

Emendamento 2

Considerando 12

(12) È inoltre opportuno prevedere l'identificazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi mediante la lettera corrispondente alla loro categoria di appartenenza, nonché l'indicazione dell'età al momento della macellazione sulle etichette apposte su tali carni.

(12) È inoltre opportuno prevedere l'identificazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi mediante la lettera corrispondente alla loro categoria di appartenenza, **mediante la denominazione di vendita** nonché **mediante** l'indicazione dell'età al momento della macellazione sulle etichette apposte su tali carni. **Tali riferimenti dovrebbero ugualmente figurare su tutti i documenti commerciali.**

Emendamento 3

Considerando 13

(13) Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel presente regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario *devono* poterlo fare secondo la procedura prevista agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

(13) Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel presente regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario, **come ad esempio il tipo di alimentazione**, *dovrebbero* poterlo fare secondo la procedura prevista agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Mercoledì 14 marzo 2007

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 4

Considerando 14

(14) Al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni che figurano sulle etichette conformemente al presente regolamento, è necessario prevedere la registrazione dei dati che permettono di garantire la veridicità di tali informazioni in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.

(14) Al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni che figurano sulle etichette conformemente al presente regolamento, è necessario prevedere la registrazione dei dati che permettono di garantire la veridicità di tali informazioni in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione. *Talune di queste informazioni possono, tuttavia, non essere fornite nella fase della consegna al consumatore finale.*

Emendamento 5

Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) È opportuno che gli Stati membri determinino il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e ne assicurino l'attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere proporzionate ma sufficientemente dissuasive e potrebbero andare dalla rietichettatura o dalla rispedizione dei prodotti alla loro totale distruzione.

Emendamento 6

Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

Esso si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi prodotte all'interno della Comunità o importate da paesi terzi.

Esso si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, **macellati dopo il ... (*)**, prodotte all'interno della Comunità o importate da paesi terzi.

() Data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 7

Articolo 1, paragrafo 2

2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio⁽¹⁾.

2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, **del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti**⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

⁽¹⁾ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.

Emendamento 8

Articolo 1, paragrafo 3

3. Il presente regolamento non si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi per i quali è stata registrata una denominazione d'origine o una indicazione geografica protetta, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006.

3. Il presente regolamento non si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi per i quali è registrata una denominazione d'origine o una indicazione geografica protetta, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Mercoledì 14 marzo 2007

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 9

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per «carni» l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, che siano state confezionate o imballate o no.

Ai fini del presente regolamento si intende per «carni» l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no ***destinate al consumo umano***, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, che siano state confezionate o imballate o meno. ***Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai prodotti elaborati, trasformati o cotti contenenti carne.***

Emendamento 10

Articolo 3

Al momento della macellazione, tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono suddivisi dagli operatori, sotto il controllo dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in una delle categorie definite all'allegato I.

Al momento della macellazione, tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono suddivisi dagli operatori, sotto il controllo dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in una delle categorie definite all'allegato I. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantirne l'osservanza.***

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi vengono commercializzate nei rispettivi Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita, che figurano all'allegato II, stabilite per ognuno dei suddetti Stati membri.

Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi vengono commercializzate nei rispettivi Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita, che figurano all'allegato II, stabilite per ognuno dei suddetti Stati membri. ***Tale denominazione deve figurare su tutti i documenti commerciali.***

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il presente regolamento si applica solo quando la carne ottenuta da animali di età superiore a otto mesi viene commercializzata con dicitura diversa da «vitellone» (o il termine equivalente per la carne ottenuta da bovini adulti in altre lingue comunitarie)

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 1, alinea

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, ***in ogni fase della produzione e della commercializzazione***, gli operatori appongono, alle carni ottenute da bovini di età non superiore, a dodici mesi un'etichetta recante le informazioni seguenti:

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, gli operatori appongono alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le informazioni seguenti:

Mercoledì 14 marzo 2007

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

- a) la lettera di identificazione della categoria definita all'alle-gato I del presente regolamento,
- a) la lettera di identificazione della categoria definita all'alle-gato I del presente regolamento, ***in ogni fase della produzione e della commercializzazione, ad eccezione della fase della consegna al consumatore finale,***

Emendamento 15

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

- b) la denominazione di vendita conformemente all'articolo 4 del presente regolamento,
- b) la denominazione di vendita conformemente all'articolo 4 del presente regolamento, ***in ogni fase della produzione e della commercializzazione,***

Emendamento 16

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. *Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) figurano anche su tutti i documenti commerciali.*

Emendamento 17

Articolo 5, paragrafo 2, comma 2

Essi possono rendere non obbligatoria l'indicazione delle infor-mazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), a condizione che venga correttamente assicurata l'informazione dell'acquirente. **soppresso**

Emendamento 18

Articolo 7, comma 2, lettera a)

- a) l'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali;
- a) l'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, ***unicamente a livello dei mattatoi;***

Emendamento 19

Articolo 8, paragrafo 1

1. Entro il [1º luglio 2007] gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli relativi all'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

1. Entro il ... (*), gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ***ufficiali*** relativi all'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

(*) Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mercoledì 14 marzo 2007

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 20
Articolo 9 bis (nuovo)**Articolo 9 bis**
Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime sanzionatorio da applicare, qualora dai controlli effettuati risulti un mancato rispetto delle condizioni definite nel presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il ... (), e comunicano quanto prima possibile tutte le modifiche apportatevi successivamente.*

() Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 21
Articolo 10, paragrafo 2

2. Possono essere apportate modifiche agli allegati I e II *soppresso*
conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Emendamento 22
Allegato I, comma 1, punto A)

A) Categoria X: bovini di età non superiore a otto mesi

Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: X;

Lettera di identificazione della categoria: V;

Emendamento 23
Allegato I, comma 1, punto B)

B) Categoria Y: bovini di età superiore a otto mesi ma non a dodici mesi

B) Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi ma non a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Y.

Lettera di identificazione della categoria: Z.

Emendamento 24
Allegato II, punto A), parte introduttiva

A) Per le carni ottenute da bovini della categoria X:

A) Per le carni ottenute da bovini della categoria V:

Emendamento 25
Allegato II, punto B), parte introduttiva

B) Per le carni ottenute da bovini della categoria Y:

B) Per le carni ottenute da bovini della categoria Z: